



**COMUNE DI TIVOLI**  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**SETTORE VI - URBANISTICA ED EDILIZIA**  
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - UFFICIO S.U.E.

**N. 1141 del 12/05/2023**

<b><u>OGGETTO</u></b>	ISTITUZIONE DEL SORTEGGIO CON MODALITÀ A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (C.I.L.A./C.I.L.A.S.).
-----------------------	--

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**MAIA VINCENZO**

**Richiamati:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale attribuisce ai Dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 13/10/2020, con cui è stato conferito allo scrivente l'incarico dirigenziale del Settore VI "Urbanistica, Edilizia, Ambiente" nel cui ambito è inserita la Sezione "UFFICIO S.U.E. – SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA";
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 04/02/2000 ed integrato con deliberazione di G.C. n. 204 del 30/06/2000 (testo coordinato), e deliberazione di G.C. n. 84 del 16/04/2015 (integrazione art. 24, inserito comma 5), e deliberazione di G.C. n. 45 del 17/03/2016 (integrazione art. 24 inserito comma 6), e deliberazione di G.C. n. 141 del 30/06/2017 (inserito art. 24 bis);
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che attribuisce all'Amministrazione Comunale l'esercizio dei generali poteri di vigilanza e controllo sull'attività edilizia;
- il Piano anticorruzione dell'Ente;
- le liberazioni introdotte in materia di edilizia e urbanistica dalla Legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- la disciplina normativa legata alla C.I.L.A. prevede che l'inizio dei lavori possa essere contestuale alla relativa presentazione, fatta salva la possibilità per il Comune, entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione, di poter notificare al proponente, al progettista e al direttore dei lavori il divieto di prosecuzione degli interventi e l'ordine di ripristino delle parti poste in essere, ferma restando la facoltà per gli aventi titolo di presentare una nuova istanza oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni ovvero mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori;
- decorso il termine di cui al precedente punto, il Comune adotta i provvedimenti inibitori e sanzionatori dovuti *ex legem* in presenza delle condizioni di cui all'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- l'adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori è subordinata all'accertamento, da parte del Comune, dell'impossibilità di tutelare l'interesse pubblico protetto mediante conformazione dell'intervento segnalato alla normativa vigente;
- in caso di C.I.L.A. (e, per assimilazione, in tutti i casi per i quali viene delegata al tecnico esterno la responsabilità della verifica del rispetto della normativa vigente), ai fini delle asseverazioni ostese alla P.A., il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, sostituendosi pertanto alla Pubblica Amministrazione;
- l'eventuale infrazione degli obblighi derivanti dal ruolo assunto comporta l'apertura di un procedimento amministrativo nei confronti del tecnico asseverante, del cui avvio deve essere informato prima di ogni ulteriore atto, anche per dare facoltà di rimediare ad errori o incompletezze;

**Considerato che:**

- il crescente numero di Comunicazioni in materia edilizia, conseguente all'ampliamento del campo di applicazione di tali strumenti autorizzativi, attuato dalle recenti disposizioni legislative già adottate a livello nazionale, genera, in assenza di un corrispondente aumento delle dotazioni degli uffici in termini di risorse umane e strumentali dedicate, significative difficoltà di gestione del complesso di attività proprie degli uffici stessi, con il rischio concreto ed attuale di riduzione della efficacia dei controlli sulla documentazione presentata, a fronte di una gestione esclusivamente formale del procedimento;

- la oggettiva difficoltà di esecuzione dei controlli documentali entro il termine di trenta (30) giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., conduce, ove necessario, all'avvio di procedimenti sanzionatori che possono ingenerare un elevato rischio di contenzioso, a detrimento della efficacia dei controlli e degli obiettivi di semplificazione delle normative nazionali e regionali di settore;
- la dotazione del personale tecnico assegnato all'interno del Settore VI – Sezione S.U.E., in proporzione alla quantità dei compiti e del lavoro da svolgere, non consente un controllo di tutte le pratiche che giornalmente vengono acquisite agli atti, nel termine dei trenta (30) giorni dalla presentazione;

**Preso atto che:**

- per quanto sopra detto, risulta necessario prevedere uno snellimento delle procedure amministrative, nonché dedicare maggiori risorse ai titoli edilizi da formalizzare con provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione;
- appare opportuno procedere ad una formalizzazione delle modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo sulle autodichiarazioni rese in materia di attività edilizia, per le quali la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella forma dell'autorizzazione espressa, sotto la piena responsabilità del privato, con l'obiettivo di garantire massimi livelli di funzionalità, correttezza ed imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

**Visti:**

- il D.P.R. 445/2000 e s.m.i., normativa di carattere generale, che ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;
- gli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in combinato disposto con gli articoli 46 e 47, i quali prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, nonché, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni stesse;
- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22 ottobre 1999 con la quale si forniscono indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni. In particolare, la citata circolare stabilisce che le amministrazioni procedenti devono definire le modalità ed i criteri attraverso cui effettuare i controlli, privilegiando la tempestività ed affida all'amministrazione la facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

**Considerato** che, ai fini dei controlli di cui sopra, le Pubbliche Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'esecuzione dei controlli medesimi, oltretutto le modalità per la loro esecuzione;

**Ritenuto necessario:**

- adottare disposizioni applicative in ordine ai controlli a campione delle pratiche edilizie, nella misura del 10% del totale delle C.I.L.A./C.I.L.A.S. presentate, arrotondato per eccesso;
- procedere al sorteggio in maniera automatica mediante il software di gestione in dotazione alla Sezione S.U.E. (ArchiWeb della Soc. STARCH s.r.l.), che effettua l'operazione con criterio di selezione casuale e non prevedibile, al fine di evitare che tale scelta avvenga a discrezione del Responsabile del Procedimento;
- procedere al controllo delle sole C.I.L.A./C.I.L.A.S. estratte.

**Precisato** che si potrà sempre e comunque sottoporre a controllo ulteriori C.I.L.A./C.I.L.A.S.:

- ove se ne ravvisi l'opportunità, in ordine alle dimensioni, all'impatto urbanistico ed edilizio ed alla rilevanza dell'intervento;
- a seguito di richieste da parte di altre Amministrazioni e da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- a seguito di esposto scritto;
- qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza.

**Accertata** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;

**Attestata** la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

**Ritenuto necessario ed opportuno**, per le motivazioni sopra esposte, istituire una disciplina di controllo a campione, ogni trenta (30) giorni, abilitativi dei titoli di cui in premessa e delle relative autodichiarazioni, con decorrenza dal 01/06/2023 (primo sorteggio in data 01/06/2023);

**Visti:**

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Lazio 15/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

**1. Di adottare** il seguente atto di coordinamento tecnico amministrativo delle attività istruttorie in materia di C.I.L.A./C.I.L.A.S., a partire dal 01/06/2023 (primo sorteggio in data 01/06/2023):

- a)** saranno sottoposte a sorteggio le C.I.L.A. di cui all'art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e le C.I.L.A.S. di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- b)** il controllo a campione costituisce, comunque, una facoltà degli uffici e, pertanto, saranno sottoposte a controllo anche le C.I.L.A./C.I.L.A.S.:
  - ove se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alle dimensioni, all'impatto urbanistico ed edilizio, nonché alla rilevanza dell'intervento;
  - a seguito di richieste da parte di altre Amministrazioni e da parte dell'Autorità Giudiziaria;
  - a seguito di esposto scritto;
  - qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- c)** il controllo a campione delle C.I.L.A./C.I.L.A.S., riguarderà il 10% delle pratiche presentate, arrotondato per eccesso;

- d)** il controllo a campione delle C.I.L.A./C.I.L.A.S. è volto ad accertare:
- che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato rientri tra le opere e gli interventi consentiti;
  - la completezza formale della documentazione prodotta in ordine a quanto richiesto dalla specifica modulistica;
  - la presenza di pareri, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori;
  - il versamento dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni previste.
- e)** si intende completa la documentazione composta da:
- modello Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A./C.I.L.A.S. comprensivo di tutti gli allegati obbligatori;
  - modello Soggetti Coinvolti;
  - elaborato grafico, firmato secondo le modalità di invio, comprensivo di:
    - inquadramento cartografico territoriale con planimetria dello strumento urbanistico vigente, lo stralcio di mappa catastale ed inquadramento vincolistico;
    - planimetria generale ante e post operam debitamente quotate (per ogni locale altezza larghezza, area e rapporti aereoilluminanti) in scala non minore di 1:100;
    - almeno una sezione significativa ante e post operam in scala non minore di 1:100;
    - prospetti ante e post operam in scala non minore di 1:100 (qualora l'intervento riguardi opere esterne).
  - sanzione pecuniaria, in caso di opere realizzate od in corso di esecuzione;
  - contributo di costruzione, se dovuto.
- f)** modalità per effettuare il controllo a campione:
- l'estrazione per il controllo a campione avverrà ogni trenta (30) giorni, fermo restando che, in caso di coincidenza con giorno festivo, sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
  - per la determinazione del campione, si farà riferimento a tutte le C.I.L.A./C.I.L.A.S. pervenute nel corso dei trenta (30) giorni antecedenti all'estrazione;
  - in caso di mancata effettuazione del sorteggio, per cause di forza maggiore, saranno sottoposte a controllo tutte le C.I.L.A./C.I.L.A.S. pervenute nei quindici (15) giorni antecedenti l'estrazione non effettuata;
  - il sorteggio sarà effettuato in maniera automatica mediante il software di gestione in dotazione alla Sezione S.U.E. (ArchiWeb della Soc. STARCH s.r.l.), che effettua l'operazione con criterio di selezione casuale e non prevedibile, al fine di evitare che tale scelta avvenga a discrezione del Responsabile del Procedimento;
  - verrà redatto un verbale che riporterà il numero e l'individuazione delle pratiche che rientreranno nel campione, nonché l'elenco delle pratiche sorteggiate;
  - il verbale contenente l'elenco delle pratiche sorteggiate sarà conservato agli atti del S.U.E. e verrà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente;

## **2. Di dare atto che:**

- a)** le C.I.L.A./C.I.L.A.S. sorteggiate saranno oggetto di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio, nonché della veridicità delle

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dichiarazioni e certificazioni di conformità, attestazioni ed asseverazioni ad esse allegate;

- b)** in caso di esito negativo dei controlli, troveranno applicazione le sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. oltre a quelli previsti dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e a tutte le altre sanzioni eventualmente previste dalla vigente normativa regionale e nazionale;
- c)** restano ferme le disposizioni della Legge 241/1990 e s.m.i. e le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia;
- d)** sarà data ampia diffusione delle disposizioni di cui al presente atto anche mediante formale comunicazione agli ordini professionali;
- e)** non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**F.TO MAIA VINCENZO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**F.TO MAIA VINCENZO**



# COMUNE DI TIVOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 1686 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 1141 del 12/05/2023

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL SORTEGGIO CON MODALITÀ A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (C.I.L.A./C.I.L.A.S.).**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tivoli sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal **12/05/2023** al **27/05/2023**.

Tivoli, li 12/05/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**F.TO MAIA VINCENZO**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.

---